



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

Roma, 28 MAG. 2012

Prot. n. 46142

- All' Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Via Lucania, 29
00187 R O M A
- Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI
- e, p. c.:
- Alla Corte dei Conti
Via Baiamonti, 25
00195 R O M A
- All' Agenzia del Demanio
Via Barberini, 38
00187 R O M A
- All' Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli Affari
Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00135 R O M A
- All' Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della Difesa
Via Venti Settembre, 123
00187 R O M A
- All' Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Via Nomentana, 2
00161 R O M A

OGGETTO: Decreto 16 marzo 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "*Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato*" – Istruzioni applicative relative all'implementazione ed alla tenuta delle scritture informatizzate – Sistema IBIS.

PREMESSA

I processi di innovazione che interessano la Pubblica Amministrazione rendono necessaria l'adozione di idonee misure di modernizzazione e semplificazione delle procedure specialmente mediante l'impiego sempre più esteso delle tecnologie informatiche, al fine di poter conseguire concreti e positivi effetti in termini di snellimento, speditezza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Ciò posto, anche per quanto attiene alla gestione contabile dei beni immobili statali è emersa da tempo l'esigenza di procedere alla completa informatizzazione delle relative scritture, con specifico riguardo ai beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei beni appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Siffatta esigenza ha portato alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro – istituito nel dicembre 2008 e formato anche da rappresentanti dell'Agenzia del Demanio – che, dopo un'accurata opera di revisione, è pervenuto a ridefinire e semplificare la struttura delle scritture contabili in uso e ha formulato, ai fini del necessario supporto giuridico, la proposta di modificare l'attuale quadro normativo con l'adozione di un puntuale decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, espletando, nel contempo, anche un'azione propedeutica alla realizzazione della necessaria piattaforma informatica.

Tali attività si sono concretizzate nell'emanazione dei provvedimenti funzionali a rendere possibile la revisione delle scritture e delle procedure e la realizzazione dell'applicativo informatico denominato "*Informatizzazione Beni Immobili dello Stato-IBIS*".

Considerata la portata innovativa sia dei citati provvedimenti sia del suddetto applicativo informatico, con la presente circolare si diramano apposite istruzioni applicative volte ad esporre le modifiche normative intervenute e ad illustrare il nuovo sistema di scritture informatiche di cui trattasi nonché a fornire adeguati indirizzi per l'espletamento dei riscontri di competenza di codesti uffici.

In ordine ai beni immobili statali non gestiti direttamente dal MEF e per esso dall'Agenzia del Demanio (ad esempio, gli immobili ricadenti nella gestione del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), si precisa che, al momento, si devono continuare ad utilizzare le scritture contabili vigenti.

1. QUADRO NORMATIVO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 16 marzo 2011 (d'ora in avanti, "*Decreto*"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 159 dell'11 luglio 2011 (con successiva *errata-corrige* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 175 del 29 luglio 2011), ha stabilito principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili riguardanti i beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e i beni appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal MEF e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Con il medesimo Decreto, è stata anche disposta l'abrogazione dell'intero capo IV della parte V, titolo I, e dell'articolo 594 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, "*Approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato*", nonché stabilito che l'articolo 3 del decreto interministeriale 1° settembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1970, n. 328, "*Classificazione e contabilità dei beni dello Stato*", non si applica ai beni immobili patrimoniali e a quelli appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal MEF e per esso dall'Agenzia del Demanio.

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del Decreto, è stato, poi, emanato il provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 124834 del 29 dicembre 2011 (d'ora in avanti, "*Provvedimento di concerto*"), recante l'individuazione del nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato.

Parallelamente, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, è stato adottato anche il provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato n. 130433 del 30 dicembre 2011 (d'ora in avanti, "*Provvedimento*"), con il quale sono state dettate le disposizioni per disciplinare la migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture e per regolamentare la relativa fase di transizione.

Di seguito, si espone una sintesi dei contenuti salienti dei menzionati provvedimenti e si forniscono alcuni cenni sulla normativa in materia di vigilanza attribuita agli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito, "*uffici riscontranti*").

1.1. DECRETO

Con il Decreto, è stato, innanzitutto, definito l'ambito di applicazione delle norme introdotte, delimitandolo al novero dei beni immobili di proprietà dello Stato riconducibili al

patrimonio disponibile e indisponibile e al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal MEF e per esso dall'Agenzia del Demanio (art. 1). Sono stati, inoltre, fissati i principi che regolano la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili (art. 2) nonché i contenuti minimi delle medesime, evidenziando la specificità dei beni immobili ubicati all'estero (art. 3).

Sono state, quindi, dettate disposizioni in ordine all'individuazione del nuovo sistema delle scritture contabili, tramite l'adozione di un provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio e la conseguente cessazione del precedente sistema (art. 4), oltre che alla disciplina della migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture e della relativa fase di transizione, attraverso l'adozione di uno specifico provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato sentito il Direttore dell'Agenzia del Demanio (art. 5).

Infine, sono state previste le consequenziali abrogazioni di norme, in massima parte riconducibili al D.M. n. 2984 del 1940 (art. 6).

Nel merito, corre l'obbligo di evidenziare l'aspetto innovativo che caratterizza il Decreto, nel quale il necessario rispetto della gerarchia delle fonti – essendo la disciplina delle scritture contabili dei beni immobili dello Stato contenuta, in larga misura, in provvedimenti di rango secondario – nonché l'indispensabile condivisione da parte del vertice politico ministeriale, stante i potenziali riflessi dell'adozione di nuove scritture sugli aspetti decisionali inerenti alla gestione dei beni in argomento, risultano coniugati con i criteri di efficienza, efficacia, economicità e snellezza dell'azione amministrativa. Siffatto risultato è stato realizzato attraverso la previsione di demandare la puntuale definizione delle scritture contabili ad un provvedimento dirigenziale, strumento giuridico più funzionale agli obiettivi perseguiti, anche in considerazione di eventuali modifiche future del medesimo sistema delle scritture, oltre che più rispondente ai principi fissati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trattandosi di un provvedimento avente contenuto tecnico-gestionale.

1.2. PROVVEDIMENTO DI CONCERTO

In primo luogo, nel Provvedimento di concerto, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto, sono state elaborate, a fini di maggior chiarezza, alcune definizioni, riguardanti, in particolare, gli aspetti procedurali (art. 2).

Sono state, inoltre, individuate la composizione delle nuove scritture contabili informatiche (costituite dall'inventario e dai modelli di carico, scarico e variazione) e le caratteristiche funzionali generali del sistema informatico (art. 3; allegato A). Sono stati, altresì,

definiti gli elementi oggetto di trasmissione telematica e le rispettive caratteristiche (art. 3; allegato B), anche per quanto concerne i beni immobili ubicati all'estero (art. 6; allegato C).

Con il Provvedimento di concerto, sono state stabilite, altresì, le modalità e le scadenze per la trasmissione telematica dei dati dall'Agenzia del Demanio-AdD alla Ragioneria Generale dello Stato-RGS nonché le modalità di riscontro e di rendicontazione (art. 4), prevedendo, inoltre, la dematerializzazione della documentazione giustificativa, tramite accesso telematico in tempo reale degli uffici riscontranti alla banca dati dell'AdD (art. 5).

Infine, è stata disposta la chiusura delle scritture cartacee alla data del 31 dicembre 2011 e l'avvio del nuovo sistema delle scritture contabili informatiche a partire dal 1° gennaio 2012 (artt. 7 e 8).

1.3. PROVVEDIMENTO

Con il Provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, sono stati stabiliti i tempi e le modalità per il trasferimento delle informazioni relative ai beni immobili in consistenza al 31 dicembre 2011 – inviate in via telematica dall'Agenzia del Demanio e validate dalle Ragionerie territoriali dello Stato nel sistema Patrimonio RGS – dalle scritture contabili su supporto cartaceo alle nuove scritture contabili informatiche, individuando le date del 30 aprile 2012 e del 31 maggio 2012, rispettivamente, per il riversamento automatico dei dati e per le integrazioni da apportare ad opera delle medesime Ragionerie (art. 2).

Sono state, poi, dettate disposizioni in merito alle variazioni e ai documenti riguardanti i beni vigenti al 31 dicembre 2011 (art. 3) e alla diramazione delle pertinenti istruzioni tecniche (art. 4).

1.4. CENNI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI VIGILANZA

Per completezza di trattazione, è doveroso richiamare le principali norme di riferimento in materia di contabilità dei beni immobili dello Stato e di vigilanza sui medesimi da parte degli uffici riscontranti.

In primo luogo, si menzionano il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 (in particolare, artt. 2, 24 e 27), e il R. D. 23 maggio 1924, n. 827 (segnatamente, artt. 2-7, 11-15, 17, 160, 161, 162, 163, 168, e 172).

Per quanto concerne, poi, l'aggiornamento della consistenza dei beni immobili in generale, si citano le disposizioni recate dall'articolo 8 del regolamento emanato con il D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367.

Si richiama, altresì, anche l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in base al quale gli uffici riscontranti vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione e utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.

Di rilievo è, inoltre, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con specifica evidenza degli articoli 36 e 37, riguardanti la redazione del Conto generale del patrimonio dello Stato.

In proposito, non può comunque essere trascurato il fatto che il quadro normativo sinora tratteggiato è destinato a subire un significativo mutamento una volta esercitata la delega legislativa prevista all'articolo 50 della menzionata legge n. 196 del 2009, concernente l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

Infine, in tema di vigilanza, è d'obbligo il richiamo al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, che ha introdotto la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa.

2. LA FASE TRANSITORIA

Si ritiene utile dare immediata illustrazione degli adempimenti concernenti la migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture contabili e la gestione della fase transitoria, in considerazione della rilevanza e della delicatezza dei medesimi, anche sotto il profilo della coerenza con le risultanze del Conto generale del patrimonio dello Stato.

2.1. MIGRAZIONE DEI DATI

Come già esposto, l'articolo 5 del Decreto ha demandato al richiamato Provvedimento la disciplina della migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture contabili nonché la regolamentazione della relativa fase transitoria.

Con detto Provvedimento, sono stati individuati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati delle scritture contabili tenute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dal vecchio al nuovo sistema.

Nel dettaglio, è previsto che le informazioni relative ai beni immobili in consistenza al 31 dicembre 2011, inviate telematicamente dall'Agenzia del Demanio e validate dagli uffici riscontranti nel sistema Patrimonio RGS, siano riversate, con procedimento centralizzato a cura della medesima RGS, nel nuovo sistema di scritture informatiche, di cui all'articolo 3 del Provvedimento di concerto, entro il 30 aprile 2012.

Dette informazioni sono rese, inoltre, disponibili a ciascuna Ragioneria territoriale dello Stato, secondo la propria competenza, su appositi fogli elettronici.

Per quanto concerne, invece, le informazioni che, previste nel nuovo sistema di scritture contabili, risultano presenti solo nei registri cartacei, incombe alle Ragionerie territoriali dello Stato il compito di apportare le necessarie integrazioni ai predetti fogli elettronici, i quali, una volta opportunamente integrati con gli elementi disponibili nei precedenti registri, è stabilito siano restituiti alla casella di posta elettronica migrazione.ibis@tesoro.it entro il 31 maggio 2012, onde consentire il tempestivo inserimento delle informazioni aggiuntive nel nuovo sistema di scritture informatiche.

Fermo restando il predetto termine, si significa, comunque, che i menzionati fogli elettronici dovranno pervenire non oltre il giorno 11 giugno 2012, essendo la relativa acquisizione propedeutica a ricevere il flusso telematico delle variazioni inviato da parte dell'AdD e atteso entro il successivo 20 giugno 2012.

2.2. BENI VIGENTI AL 31 DICEMBRE 2011

Relativamente alla documentazione giustificativa riguardante i beni in consistenza al 31 dicembre 2011, già agli atti delle Ragionerie territoriali dello Stato, si evidenzia che i documenti maggiormente significativi, previa trasformazione in formato elettronico, potranno essere progressivamente inseriti nelle scritture informatiche utilizzando le apposite funzioni che saranno rese disponibili nel nuovo sistema IBIS.

Pur non ritenendo necessario fissare un termine per il completamento del predetto inserimento documentale, è di tutta evidenza l'utilità di provvedere al riguardo in tempi ragionevoli, onde ottenere una migliore e più rapida fruibilità della documentazione giustificativa unitamente alla parziale riduzione del volume degli atti su supporto cartaceo. Segnatamente ai documenti posseduti in originale, è appena il caso di precisare che gli stessi devono continuare ad essere mantenuti agli atti d'ufficio nell'attuale formato.

Sotto il profilo dei controlli da eseguire, è importante sottolineare, altresì, che i dati validati afferenti alla consistenza dei beni immobili vigenti al 31 dicembre 2011 si considerano acquisiti in via definitiva e, di conseguenza, il riscontro delle variazioni intervenute nei predetti beni a partire dal 1° gennaio 2012 deve essere eseguito limitatamente al vaglio della documentazione afferente alle medesime variazioni intervenute.

2.3. SCRITTURE SU SUPPORTO CARTACEO

Le scritture tenute da RGS su supporto cartaceo cessano dall'uso con l'adozione delle scritture contabili informatiche a far data dal 1° gennaio 2012 e vanno chiuse alla data del 31 dicembre 2011. Le medesime – a prescindere dall'eventuale avvenuta riproduzione su supporto diverso dal cartaceo – sono conservate agli atti d'ufficio per almeno venti anni decorrenti dalla data di chiusura.

Va da sé che le operazioni di chiusura, svolte dal responsabile del servizio e validate dal Direttore, dovranno risultare da apposito atto – sottoscritto dai medesimi soggetti e da conservare agli atti d'ufficio unitamente alle predette scritture cartacee, secondo le stesse modalità – nel quale saranno schematicamente riportate le consistenze, distinte per categoria e classificazione SEC 95, risultanti al 31 dicembre 2011.

La conferma dell'avvenuta chiusura delle scritture su supporto cartaceo sarà comunicata, tramite posta elettronica, all'Ufficio centrale del Bilancio presso il MEF, all'indirizzo rgs.ucb.mef.uff2@tesoro.it.

3. LA FASE A REGIME

Ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento di concerto, i dati inerenti alle variazioni della consistenza dei beni immobili dello Stato sono registrati nelle nuove scritture contabili informatiche a partire dal 1° gennaio 2012.

Ciò posto, nei seguenti paragrafi si illustrano la struttura e i contenuti delle predette scritture nonché le procedure amministrative che presiedono, secondo modalità e tempi stabiliti, alla relativa alimentazione.

3.1. STRUTTURA DELLE NUOVE SCRITTURE CONTABILI

Il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni immobili dello Stato è stato concepito con l'obiettivo di favorire lo snellimento e la speditezza delle procedure amministrative secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione, in modo da poter realizzare il superamento dei molteplici modelli cartacei preesistenti (scheda descrittiva, mod. 199; registri di consistenza: 23/A1, 23/B, 23/C, 23/A4, 23/A5, 23/A6, 23/D, 23-bis; nota di variazione del valore, mod. 6; prospetto riepilogativo delle variazioni), e della definitiva conclusione della fase di coesistenza tra dati riportati su supporto cartaceo, principalmente funzionali all'esercizio della vigilanza, e flusso automatizzato delle informazioni proveniente dall'Agenzia del Demanio, precipuamente finalizzato

alla redazione del Conto generale del patrimonio dello Stato. A tal fine militano, chiaramente, le abrogazioni normative previste dall'articolo 6 del Decreto.

L'impianto delle scritture contabili in discorso è stato, pertanto, impostato secondo un modello che prevede l'esistenza di un registro informatico unico a livello nazionale – contenente gli elementi necessari ad individuare correttamente gli immobili iscritti, nell'ottica di rendere più agevole l'esercizio degli istituzionali compiti di vigilanza – nel quale i beni sono numerati progressivamente.

Giova precisare che detti elementi sono elencati nell'allegato A, Tabella n. 1 – Inventario, del Provvedimento di concerto e sono considerati tutti obbligatori, indipendentemente dall'effettiva presenza e disponibilità dei relativi dati.

Il nominato registro informatico unico è direttamente alimentato, previo riscontro da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato limitatamente alla parte di rispettiva competenza, dal flusso dei dati trasmessi dall'Agenzia del Demanio e costituisce la scrittura contabile informatica fondamentale denominata "Inventario".

Va precisato che ciascuna Ragioneria territoriale dello Stato avrà accesso esclusivamente alla porzione dell'Inventario recante i dati dei beni immobili ricadenti nell'ambito territoriale di pertinenza, restando la visione generale dei medesimi dati appannaggio degli Ispettorati generali interessati e dell'Ufficio centrale del bilancio presso il MEF.

Oltre al menzionato inventario, le nuove scritture contabili informatiche si compongono di ulteriori tre modelli – carico, scarico e variazione – riprodotti nel medesimo allegato A, alle tabelle, rispettivamente, n. 2, n. 3 e n. 4.

Detti modelli – costituenti, in realtà, dei documenti informatici – recano l'indicazione degli elementi necessari per un'esauriva rappresentazione delle movimentazioni intervenute nella consistenza immobiliare, con riferimento ad un determinato esercizio finanziario, a seguito di aumenti (assunzioni in consistenza), diminuzioni (discarichi) o a semplici variazioni di dati preesistenti.

La flessibilità del registro unico informatico rende, inoltre, possibile, mediante l'utilizzo di apposite funzioni, l'interrogazione degli elementi presenti sul relativo *database*, avvalendosi di chiavi di ricerca di volta in volta individuate a seconda delle esigenze cognitive da soddisfare.

Va, poi, sottolineato, quale carattere fortemente innovativo del nuovo sistema di scritture, il fatto che anche la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare non sarà più prodotta su supporto cartaceo, ma verrà messa a disposizione degli uffici riscontranti mediante l'accesso, in via telematica e in tempo reale, alla banca dati dell'Agenzia del Demanio.

Occorre, comunque, precisare che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Provvedimento di concerto, sino alla definizione di specifici protocolli informatici, i verbali di consegna e dismissione dei beni immobili statali in uso governativo (modelli 4 e 5) continuano ad essere formati e trasmessi su supporto cartaceo secondo la normativa vigente (in proposito, si rimanda anche alle particolari istruzioni dettate in merito ai predetti modelli 4 e 5 con le circolari 7 novembre 2006, n. 39/RGS, e 21 giugno 2010, n. 27/RGS).

Ciò nondimeno, al fine di supportare le modifiche intervenute nella consistenza dei predetti beni immobili a seguito di operazioni di consegna e dismissione, l'Agenzia del Demanio potrà anticipare la trasmissione dei pertinenti verbali, modelli 4 e 5, rendendoli disponibili, in formato *.pdf*, in concomitanza con l'invio periodico del flusso telematico delle variazioni.

In siffatta evenienza – fatti salvi i casi in cui nei citati verbali si dovessero rilevare carenze o irregolarità tali da non renderli idonei allo scopo – non si ravvisano ragioni ostative a che gli stessi siano ugualmente accettati dalle Ragionerie territoriali dello Stato quali documenti giustificativi, ai fini della validazione delle correlate variazioni.

Infine, per quanto concerne il “Rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario”, di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b), del Provvedimento di concerto, si specifica che tale documento continuerà ad essere prodotto dall'AdD conformemente ai modelli 91 e 91-DSA già in uso, ma perverrà alle Ragionerie territoriali dello Stato esclusivamente in via telematica tramite posta elettronica.

3.2. INVENTARIO

L'Inventario riporta una serie di informazioni – per lo più selezionate sulla scorta di quelle già presenti nelle preesistenti scritture cartacee (in particolare, nella scheda descrittiva mod. 199 e nei registri di consistenza) – volte principalmente a fornire una puntuale identificazione dei beni e una dettagliata indicazione delle relative caratteristiche fisiche nonché degli eventuali utilizzi. In alcuni casi, (ad esempio, per quanto concerne le informazioni inerenti alla *superficie* e allo stato di *occupazione*), proprio per soddisfare esigenze conoscitive di maggior dettaglio, è prevista la potenziale specificazione di più dati inerenti alla medesima informazione.

Costituiscono, altresì, fattori di novità le informazioni finalizzate all'opportuna evidenziazione delle attività poste in essere dalle Ragionerie territoriali dello Stato nell'esercizio dei poteri di vigilanza, quali *rilievi e osservazioni, azioni, note*.

A tale ultimo proposito, bisogna far presente che, per quel che concerne l'indicazione di rilievi e osservazioni, azioni e note – diversamente dalle altre informazioni, riversate in automatico, fatti salvi i riscontri dovuti, dal sistema informatico dell'Agenzia del Demanio – dovranno essere le stesse Ragionerie territoriali dello Stato ad alimentare il *database*, inserendo una sintesi dei *rilievi* e delle *osservazioni* eventualmente formulati nonché annotando le *azioni* poste in essere al riguardo (ad esempio, possibile segnalazione alla Corte dei Conti) ed esponendo nelle *note* ogni altro elemento ritenuto utile a circostanziare il quadro conoscitivo del bene.

E' previsto, inoltre, che gli elementi di cui si compone l'Inventario siano indicati, a seconda dei casi, a livello di scheda o di cespite, allo scopo di renderli coerenti con la distinzione già adottata all'interno del sistema informativo dell'Agenzia del Demanio.

3.3. MODELLO DI CARICO

Il nuovo modello di carico contempla tutte le informazioni necessarie ai fini dell'assunzione in consistenza di nuovi beni immobili e riproduce, sostanzialmente, l'impostazione della menzionata scheda cartacea descrittiva mod. 199, documento ora superato.

In proposito, si aggiunge che, al fine di stabilire una continuità con il sistema delle scritture cartacee – nell'ambito delle quali le schede descrittive mod. 199 erano contraddistinte da colori diversi (bianco, verde, rosa, giallo) a seconda della categoria patrimoniale di riferimento – è stato previsto che il codice scheda relativo a ciascun bene inventariato sia contraddistinto da una lettera coincidente con l'iniziale dei preesistenti colori ("B", "V", "R", "G"). Per analogia, il codice scheda dei beni del demanio storico-artistico sarà contrassegnato dalla lettera "D".

Inoltre, con riferimento a talune delle nominate informazioni, si pone in risalto l'associazione delle stesse con i correlati documenti, idonei a giustificare l'assunzione in carico (atto di acquisizione, schizzo planimetrico) nonché a certificare l'eventuale esistenza di situazioni particolari (presenza di servitù e oneri attivi e passivi, modalità di utilizzazione).

Il modello di carico prevede, altresì, l'indicazione degli effetti finanziari connessi con l'assunzione in consistenza, ai fini dell'esposizione della necessaria corrispondenza tra variazioni patrimoniali in aumento e movimentazioni finanziarie di spesa.

3.4. MODELLO DI SCARICO

Il modello di scarico rappresenta una delle novità del nuovo sistema di scritture contabili e la sua introduzione, unitamente a quella del modello di variazione, conferisce al medesimo sistema una struttura bilanciata e funzionale ad una chiara, puntuale e documentata esposizione delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili.

In particolare, detto modello, oltre a riportare le informazioni necessarie ad identificare l'immobile, contempla l'esposizione delle informazioni inerenti ai dati del discarico (data annullamento, titolo di cessione, valore), supportate dalla pertinente documentazione giustificativa (documento concernente il titolo di cessione).

Inoltre, anche nel modello di scarico è prevista l'indicazione degli effetti finanziari generati dalla movimentazione patrimoniale in diminuzione, al fine di evidenziare la necessaria corrispondenza con le movimentazioni finanziarie di entrata.

3.5. MODELLO DI VARIAZIONE

Il modello di variazione è predisposto in modo tale da poter contenere tutte le informazioni potenzialmente oggetto di modifica nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

Detto modello, comunque, è generato dal sistema IBIS solo in concomitanza con l'effettivo insorgere di una variazione, previa validazione di quest'ultima da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato.

Lo stesso, altresì, contempla l'associazione dei documenti giustificativi sottesi alle variazioni riportate nonché l'evidenziazione degli effetti finanziari eventualmente correlati. Ad ogni buon conto, non sembra superfluo ricordare che le variazioni dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa.

3.6. TEMPI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI DELLE VARIAZIONI

I dati inerenti alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili affluiscono periodicamente nel nuovo sistema di scritture della RGS previo invio telematico da parte dell'AdD, da effettuarsi, nell'arco dell'esercizio finanziario, con riferimento alla situazione delle movimentazioni registrate alle seguenti date: 31 maggio, 31 ottobre e 31 dicembre. Detto invio telematico è trasmesso entro i venti giorni successivi alla data di riferimento.

In proposito, si evidenzia che ciascun invio telematico è costituito dall'insieme di più *file*, così denominati: *file guida*, *file sussidiari* e *file documenti*. L'invio telematico relativo al 31

dicembre è costituito, altresì, dai file sussidiari concernenti tutti i beni immobili vigenti alla medesima data, al fine di assicurare il completo allineamento delle basi informative.

Il *file guida* riguarda il flusso di dati contenente le informazioni principali sulle variazioni verificatesi nella consistenza dei beni immobili; i *file sussidiari* contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle comunicate con il *file guida*, anche inerenti a beni immobili non interessati da variazioni; il *file documenti* comprende le informazioni necessarie all'accesso, in via telematica e in tempo reale, ai documenti presenti sulla pertinente banca dati dell'AdD, idonei a comprovare le medesime variazioni.

Una volta ricevuto l'invio telematico, le Ragionerie territoriali dello Stato provvedono, ordinariamente, ad eseguire i riscontri di competenza nei termini prescritti. Ad ogni modo, si sottolinea la necessità che gli esiti debbano essere esplicitati entro e non oltre il termine di riferimento previsto per il successivo invio, così da consentire alle correlate Filiali dell'AdD di poter trattare gli eventuali rilievi e trasmettere le pertinenti correzioni in tempo utile per l'invio telematico seguente.

Inoltre, circa il flusso di dati riferito al 31 dicembre, con il Provvedimento di concerto è stato stabilito che le Ragionerie territoriali dello Stato comunichino alle medesime Filiali gli esiti dei riscontri eseguiti sulle variazioni intervenute nel corso dell'ultimo bimestre, nonché su quelle dei mesi precedenti eventualmente non ancora definite, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Infine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, le Filiali dell'AdD provvederanno a trasmettere in via telematica: a) il riepilogo delle eventuali rettifiche preventivamente condivise con le corrispondenti Ragionerie territoriali dello Stato, dopo l'invio del flusso di fine anno; b) il rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso.

3.7. ATTIVITÀ DI RISCONTRO DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Posto che gli elementi oggetto di trasmissione e le loro caratteristiche sono dettagliati nell'allegato B del Provvedimento di concerto, è importante sottolineare, ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di riscontro sui dati delle variazioni trasmessi dalle Filiali dell'AdD, la differenziazione operata tra *dati essenziali* e *dati non essenziali*.

Infatti, ferma restando l'obbligatorietà degli elementi, nessuno escluso, di cui si compone il nuovo sistema di scritture contabili, è stato ritenuto funzionale per una gestione più

dinamica, efficiente ed efficace dei flussi informatici nonché per agevolare maggiormente le operazioni di predisposizione del Conto generale del patrimonio dello Stato, distinguere le informazioni trasmesse in ragione della maggiore o minore significatività delle stesse, ai fini dell'individuazione dei requisiti salienti dei beni nonché della definizione delle risultanze del medesimo Conto. In tal modo, sono stati contrassegnati come essenziali dati, quali, la categoria patrimoniale, la classificazione SEC 95, il valore stimato, l'anno di stima, la data di annullamento e il titolo di cessione del cespite, ecc., ritenuti fondamentali per la corretta alimentazione dell'anzidetto Conto generale del patrimonio dello Stato.

Pertanto, come *dati essenziali* devono intendersi i dati trasmessi dalle Filiali dell'AdD, la cui omissione, carenza o incongruità preclude del tutto la validazione da parte degli uffici riscontranti.

Sono, invece, definiti *dati non essenziali*, i dati che, pur obbligatori, non precludono la validazione delle variazioni quand'anche gli stessi dovessero risultare mancanti o carenti – in quanto momentaneamente non disponibili – ovvero incongrui.

Per ciascuna variazione inerente ai *dati essenziali*, le Ragionerie territoriali dello Stato comunicano telematicamente alle correlate Filiali dell'AdD l'avvenuta validazione ovvero i rilievi che eventualmente l'abbiano impedita. A tal proposito, si chiarisce che, in caso di variazioni palesemente riconducibili a meri interventi di rettifica di errori, sarà da ritenersi sufficiente, ai fini della validazione, che le Filiali dell'AdD interessate colleghino alla movimentazione una *Nota di precisazioni*, la quale illustri al competente ufficio riscontrante la motivazione della modifica dei dati e consenta, quindi, di procedere alla validazione senza la formulazione di rilievi. Con specifico riferimento, poi, alle operazioni di controllo successive all'invio di fine anno, si richiama l'attenzione sulla proficuità di procedere al celere esame degli esiti dei riscontri intervenuti, concordando previamente con la competente Filiale dell'AdD le eventuali rettifiche necessarie, ricorrendone ovviamente i presupposti, in modo tale da poter acquisire la correzione dei dati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 4, comma 10, lettera a), del Provvedimento di concerto.

Al riguardo, si tiene a precisare che, ferma restando la necessità che i riscontri sulle variazioni siano eseguiti in modo assolutamente tempestivo, come sopra peraltro specificato, nell'eventuale assenza di comunicazioni, le variazioni non riscontrate sono da ritenersi ancora in fase di lavorazione da parte delle medesime Ragionerie territoriali dello Stato.

Sul punto, non si tralascia di rimarcare l'importanza del rispetto della tempistica precedentemente delineata, stante le potenziali conseguenze in termini di disallineamento tra le banche dati informative della RGS e dell'AdD, sempre che lo stesso non risultasse giustificato da ragioni sostanziali.

Per quanto attiene, infine, ai *dati non essenziali*, le Ragionerie territoriali dello Stato comunicano, in via amministrativa, le eventuali osservazioni in merito alle pertinenti variazioni. Attraverso il medesimo canale, le Filiali dell'AdD sono tenute a corrispondere tempestivamente i chiarimenti richiesti.

4. INDICAZIONI DI NATURA TECNICA

Il nuovo sistema IBIS sarà fruibile, tramite web, all'indirizzo <http://ibis.tesoro.it> da parte di tutti gli utenti previamente abilitati (eventuali richieste per la creazione di nuove utenze o per la modifica e la disattivazione di quelle esistenti andranno rivolte a rgs.igics.uff6@tesoro.it e, per conoscenza, a migrazione.ibis@tesoro.it). Inoltre, per rendere l'accesso al sistema ancora più agevole, sarà inserito un apposito link nella intranet dipartimentale (sezione "*Servizi Tecnologici – Applicazioni*").

Relativamente alle procedure da seguire per l'utilizzo delle funzioni del nuovo sistema IBIS, verrà diramato un apposito manuale di istruzioni, parimenti accessibile via internet e intranet, e, all'occorrenza, ulteriori comunicazioni inerenti agli aspetti tecnici saranno fornite anche tramite messaggi inviati per posta elettronica.

Infine, per eventuali richieste di assistenza afferenti al sistema IBIS, codesti uffici riscontranti potranno fare riferimento alla casella di posta elettronica rgs.igics.uff7@tesoro.it.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlo